



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio per la promozione delle
minoranze linguistiche locali

Servizio au zo halta di mindarhaitn vo
dar proviz vo Tria

Servije per la promozion de la
mendranzes linguistiche locales

Omt za unterstiztn de lokaln
sprochminderhaitn

e-mail: serv.minoranzelinguistiche@provincia.tn.it

Tavola rotonda su: Riforma istituzionale e Minoranze linguistiche

Trento, 9 maggio 2005

Partecipanti:

prof. F. Bernard

prof. C. Casonato

F. Chiocchetti

S. Gamper

A. Nicolussi

L. Nicolussi Castellan

A. Pollam

G. Postal

prof. R. Toniatti

R. Zanoner

I funzionari del Servizio minoranze linguistiche

Dirigente del Servizio per la Promozione delle Minoranze Linguistiche Locali

L'argomento su cui si vuole riflettere riguarda ciò che la Provincia autonoma di Trento è in grado di proporre per migliorare ed adeguare il complesso di norme che regolano la tutela delle minoranze linguistiche della Provincia. Nell'ambito della nuova "stagione delle riforme" – che si è aperta da poco e che, accanto alla riforma istituzionale vera e propria, vedrà modificarsi il fondamento su cui si erige l'edificio della pubblica amministrazione in Provincia di Trento – è opportuno considerare anche la riforma del settore della cultura e del settore della scuola, in modo tale che anche il complesso di norme che regolano la tutela delle minoranze linguistiche possa essere confrontato e adeguato alle mutate situazioni. La strada verso la quale la Provincia sta

pensando di incamminarsi è quella rivolta al progetto di un Testo Unico di tutela delle minoranze, che non si limiti a raccogliere pedissequamente ciò che già esiste sul piano giuridico, ma si collochi su posizioni più avanzate e soprattutto più efficaci. Questo costituisce un primo momento della discussione che verrà affrontata in questa sede.

Al professor Casonato è richiesto un breve momento di introduzione, in qualità di delegato del Rettore dell'Università di Trento, per quanto riguarda le minoranze e il progetto di accordi specifici tra Università e Provincia, a cui si sta lavorando allo scopo di favorire la formazione universitaria nel settore delle minoranze. Due saranno le riflessioni portanti: quella del professor Toniatti, che introdurrà la riforma istituzionale, e quella del dottor Postal che parlerà delle altre riforme che stanno sullo sfondo del nuovo panorama normativo, quella della cultura e quella della scuola.

Intervento prof. Carlo Casonato (Università di Trento)

Ci sono diverse novità a vari livelli, si sta voltando pagina ad esempio nei rapporti fra Ateneo, Provincia e minoranze; si sta cercando di implementare una strategia che, dall'organizzazione del singolo evento specifico, dovrebbe portare ad una strategia complessiva che metta radice sul territorio provinciale, non solo sul territorio dove risiedono le minoranze. Da questo punto di vista probabilmente il progetto più consistente riguarda la formazione. Si sta ragionando su quattro Facoltà, sulla possibilità cioè di avere uno o più corsi, rivolti allo studio dei profili legati alle minoranze, a Lettere, Sociologia, Economia e Giurisprudenza. Questo nella prospettiva di dare occasione di formazione ai componenti delle minoranze, ma anche a tutti gli studenti che vogliono acquisire una competenza specifica e interdisciplinare. La proposta va al di là di questa iniziativa di formazione a livello universitario, pensando anche a borse di studio di dottorato e di post dottorato, in modo tale da mettere insieme un pacchetto formativo che arrivi a fornire agli studenti, che sono interessati, una competenza specifica molto qualificata. Un passo avanti si sta compiendo anche per quanto riguarda l'assetto istituzionale complessivo. Si avverte per esempio l'esigenza di fare il punto della situazione e di ragionare sulle leggi esistenti in materia di minoranze; operazione quanto mai opportuna per capire che cosa c'è, quali prospettive per il futuro. A tale proposito si sta ragionando sulla stesura di un Testo Unico "compilativo", che dia un quadro della situazione esistente, ma che in seconda battuta possa arrivare ad evidenziare i punti di criticità dell'esistente per sottoporre agli organi di competenza un possibile miglioramento.

Intervento prof. Roberto Toniatti (Facoltà di Giurisprudenza)

Ci troviamo di fronte a quella che possiamo considerare la madre di tutte le riforme con l'eccezione dello Statuto, perché si tratta di un disegno complessivamente di natura strategica per quanto riguarda il governo multilivello nella Provincia autonoma di Trento. Questo porta a dire che è un disegno di legge rilevante in senso generale, che riguarda gli appartenenti alle minoranze anche come cittadini dal punto di vista individuale e come Comuni dal punto di vista istituzionale. Si tratta comunque di una riforma particolarmente incisiva, che deve migliorare il governo con vantaggio sia per gli individui sia per le istituzioni comunali. Il disegno di legge è rilevante anche in senso specifico, perché rappresenta un'ulteriore fonte di esplicito riconoscimento legislativo (come indicato nell'art. 1, che segna le finalità della riforma) e per altre disposizione che permettono a questo disegno di legge di essere rilevante per le minoranze, come gruppi linguistici che vengono espressamente richiamati in quanto tali, come Comuni di insediamento di gruppi linguistici minoritari e come componenti di una Comunità. A proposito di questa nuova creazione post-comprensoriale – sia che si tratti di una Comunità esclusiva come il *Comun general de Fascia*, oppure di una Comunità condivisa come avviene per i Comuni mòcheni e per il Comune di Luserna – è opportuno richiamare l'attenzione sull'importanza della dimensione *Comunità*. Non solo. L'attenzione cade anche sull'importanza del territorio e dell'ambito territoriale, poichè evidentemente vi sono diversi modi di rapportarsi delle minoranze e dei comuni di insediamento dei gruppi linguistici minoritari, tanto in relazione al territorio, tanto in relazione all'ambito territoriale.

In primo luogo è evidente come anche questa riforma si proponga di dare una garanzia alla condizione giuridica delle minoranze attraverso norme derogatorie di favore. Per esempio per quanto riguarda la formazione dello Statuto del *Comun General de Fascia* si prevede addirittura che venga approvato con legge provinciale, previa conforme delibera dei Comuni ladini. Si prevede inoltre che il territorio sia sottratto a successive modifiche: avremo quindi delle norme che si rivolgono solo al *Comun General de Fascia* e da questo punto di vista abbiamo una norma in deroga a regime generale che è una deroga di favore.

La previsione di norme derogatorie di favore, per quanto riguarda il cosiddetto vincolo in capo al Consiglio provinciale (che deve deliberare lo Statuto previa delibera dei Comuni) permette che, per i comuni germanofoni ad esempio, non sia fine a se stesso, ma sia particolarmente indirizzato a garantire il raccordo tra statuti e altre fonti legislative (quelle che riguardano la scuola e in generale la L. P. 30 agosto 1999, n. 4 e la L. 482/99).

In tutti i casi in cui queste norme prevedono procedure e meccanismi d'intesa per l'adozione di determinati provvedimenti che vanno direttamente a tutela delle minoranze, si introducono delle norme che hanno come destinatari, nel caso delle comunità germanofone, solo alcuni dei Comuni

all'interno delle comunità. È necessario dunque che gli Statuti delle comunità prevedano queste aperture ai fini dell'applicazione delle leggi provinciali e statali appena richiamate.

Sono evidentemente norme delicatissime, per cui bisogna lavorare puntualmente sulle singole disposizioni; si richiama in tal senso l'importanza delle norme statutarie delle Comunità e il significato del ruolo che viene assegnato ai Comuni in espressione delle minoranze. Quando si tratta di norme derogatorie di favore, inevitabilmente si suscita qualche gelosia e qualche invidia: dai quotidiani si apprende ad esempio che i Comuni del Primiero vorrebbero avere uno Statuto come quello del *Comun General de Fascia* approvato con legge provinciale, o come quello dei Comuni mòcheni, poiché la mancanza di potere diretto sullo Statuto è vista come una carenza nei loro confronti. In questo caso può essere richiamata la norma più chiara e significativa, la meno suscettibile di interpretazioni riduttive, cioè l'art. 4, comma 2° della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa, in cui si dice che “le parti si impegnano ad adottare misure adeguate al fine di promuovere in tutti i campi della vita sociale, economica e culturale, la piena ed efficace uguaglianza delle persone che appartengono alle minoranze nazionali e di quelle che appartengono alla maggioranza”, incluso il comma 3°, il quale esclude che queste misure di favore possano essere considerate come atti di discriminazione nei confronti della maggioranza. Questo è un pilastro di fondo della filosofia di tutela delle minoranze, che deve essere tenuto in considerazione proprio nel momento in cui si introducono nuove norme derogatorie di favore. In tal modo si pongono le premesse giuridiche al fine di affermare la legittimità di interventi ispirati alla *ratio* di un'azione collettiva idonea a ripristinare una situazione di uguaglianza sostanziale.

C'è un'altra norma sulla quale è opportuno richiamare l'attenzione, e cioè l'art. 3, comma 3°, laddove si prevede un ruolo consultivo del Consiglio delle autonomie, tanto per i disegni di legge di iniziativa della Giunta, tanto per i disegni di legge di iniziativa consigliere. In questo manca un esplicito ruolo consultivo in rappresentanza delle minoranze. Sappiamo che ci sono provvedimenti che, direttamente o indirettamente, possono essere di particolare rilievo per le minoranze e/o i Comuni di insediamento territoriale delle minoranze. Qui si potrebbe evidentemente prevedere un esplicito riferimento alla Conferenza delle minoranze, ma si potrebbe altrettanto prevedere (e secondo i criteri di semplificazione funzionale sembrerebbe la soluzione più conveniente) che sia la stessa Conferenza delle minoranze a deliberare una raccomandazione che espliciti un'interpretazione integrativa dell'art. 3.3, con riguardo alla prassi. Mantenere cioè la prassi di discutere in seno alla conferenza delle minoranze i provvedimenti di legge, almeno di iniziativa della Giunta, che possono riguardare le minoranze. Infatti l'art. 6 della L. P. n. 4 del 30 agosto 1999, quando parla della Conferenza delle minoranze, cita espressamente “per la verifica

dello stato di attuazione della normativa e delle progettualità nel settore, per l'individuazione di eventuali nuovi interventi”.

La disposizione in tema di Conferenza delle minoranze non prevede un ruolo consultivo di questo tipo, anche se siamo abbastanza vicini; si parla di stato di “attuazione della normativa e di progettualità nel settore”, che non sono molto ben identificate, ma le stesse progettualità possono anche essere delle iniziative.

Rimane poi il ruolo consultivo della Conferenza delle minoranze per quanto riguarda l'iniziativa legislativa consigliare e popolare. Si potrebbe suggerire una norma regolamentare del Consiglio provinciale che preveda in questi casi audizioni dei Sindaci o dei presidenti degli Istituti culturali, in altre parole che la mancanza di una rappresentanza consigliare potrebbe essere compensata da un ruolo consultivo di questo tipo.

Ancora nell'art. 7, commi 7 e 8, si prevede l'ipotesi di esercizio in deroga all'obbligo dell'esercizio associato, previa intesa, previa delibera del Consiglio delle autonomie. Non si parla di deroga all'obbligo dell'esercizio associato in favore dei singoli Comuni; questa pertanto è una norma che potrebbe riguardare i Comuni mòcheni, in base alla quale prevedere un esercizio associato non necessariamente tra una pluralità di comuni, ma solamente tra i tre Comuni mòcheni. Una situazione intermedia tra l'esercizio associato di tutti i Comuni del territorio e l'esercizio associato dei soli Comuni mòcheni. Una norma di questo tipo potrebbe anche essere inserita nello Statuto, proprio perché lo Statuto deve farsi carico della condizione delle minoranze.

Sempre in questo contesto, ci si può chiedere se questa deroga debba o possa essere prevista anche in deroga al principio dell'equivalenza dei costi e della qualità delle prestazioni. Questo principio dell'equivalenza dei costi e della qualità delle prestazioni è uno dei cardini fondanti della *ratio* di questa legge, che prevede il mantenimento delle identità comunali così come sono, salvo prevedere che, in ragione dei costi della massa critica, il trasferimento delle funzioni avvenga con l'obbligo dell'esercizio associato. In quest'ambito solo i diretti interessati possono entrare nel merito della questione, cercando di capire se vi sono situazioni particolari che possono essere trattate. Questo è un inquadramento generale che giustifica, spiega ed eventualmente specifica le norme derogatorie di favore.

C'è da considerare inoltre (secondo il tratto caratteristico dell'ordinamento provinciale, in sintonia con l'art. 6 della Costituzione della Repubblica) la modifica introdotta per ridurre la significativa differenziazione tra la minoranza ladina e le due minoranze germanofone. Tale modifica si esplicita nella rappresentanza unitaria garantita ai Comuni mòcheni e cimbri a rotazione; è garantita naturalmente anche la rappresentanza dei Comuni ladini, attraverso la

presenza dei presidenti delle comunità. Da questo punto di vista la differenziazione di favore è per le comunità germanofone, solo indirettamente per la minoranza ladina.

L'altra differenziazione vistosa, riguarda l'identificazione del territorio e della comunità per esclusiva nel caso del territorio 11 "Val di Fassa", oppure condivisa con Comuni che non sono sede di insediamento delle minoranze, come il territorio 4 "Alta Valsugana" per i Comuni mòcheni e il territorio 12 "Altopiano di Lavarone" per Luserna, che rimane la più piccola delle comunità in base alla tabella allegata al disegno di legge. Da notare il fatto che quando si parla di accordo di programma tra Provincia e Università, i Comuni mòcheni e cimbro non sono menzionati, di conseguenza l'art. 19, comma 13 dovrebbe essere riconsiderato e integrato, così come ad esempio andrebbe inserita nel comma 14 dello stesso articolo la doppia denominazione dei Comuni germanofoni (indicati solo in italiano). Abbiamo una differenziazione anche per quanto riguarda sempre l'art. 19, comma 17: quando si prevede la trasformazione dell'Istituto culturale ladino in ente funzionale del *Comun general de Fascia*, non si dice nulla per quanto riguarda i due Istituti culturali germanofoni; ci si potrebbe allora chiedere se il fatto che non si tratti di Comunità bensì di Comuni, induca a non prendere in considerazione l'ipotesi dell'ente funzionale.

Bisogna considerare infine che questa riforma è una garanzia di pari opportunità, di autogoverno, di sviluppo endogeno per i Comuni e i loro cittadini; è una riforma che pone l'accento in particolar modo sugli aspetti procedurali e non soltanto sulla programmazione negoziata. Una disciplina di questo tipo non include garanzie di risultato: include garanzie di partecipazione e richiede grande capacità politico istituzionale e grande capacità negoziale sia all'interno delle comunità e del Consiglio delle autonomie, sia nei confronti diretti con la Provincia autonoma.

Questo per sottolineare l'importanza e la possibilità che una buona riforma possa costituire una *chance* attraverso strumenti istituzionali come l'accordo di programma, nei confronti del quale forse le minoranze possono avere una motivazione e una coesione interna maggiore rispetto ad altre realtà.

Intervento dott. Gianfranco Postal (Dipartimento Affari Istituzionali)

Riforma istituzionale

La dinamica di legislazione provinciale correlata a questo processo di riforma, è l'avvio di un percorso sia sotto il profilo istituzionale sia sotto il profilo dell'organizzazione legislativa provinciale nelle varie materie e nei vari settori. Anche con riferimento agli aspetti istituzionali, questa legge serve da un lato a mettere in movimento il quadro istituzionale dei rapporti tra livello provinciale, livello comunale, rispettive comunità e rispettivi strumenti operativi, dall'altro lato sullo sfondo c'è un percorso (che nel tempo diventa sempre più pressante) di modifica statutaria.

Non a caso quando si dice che l'ipotesi del *Comun general de Fascia* tocca un aspetto molto innovativo, è chiaro che ci si riferisce ad un'esigenza che è generale di costruzione di nuovi modelli istituzionali che siano in grado di essere effettivamente esponenti degli interessi delle comunità locali e che dall'altro lo sappiano essere rispetto alle complessità della società locale e nazionale di oggi. In qualche modo si cerca di fissare qualche livello *in progress* rispetto a un percorso e ad un'esigenza che è quella di superare gli schemi attuali, che sono e rimangono fondamento della cultura istituzionale, ma che mostrano da tempo i loro limiti. Il nodo cruciale si traduce nel trovare il modo di dare una maggior corrispondenza tra le esigenze oggettive di una società che evolve e delle comunità locali che chiedono forme di tutela e di sostegno e i modi per assicurare loro l'attuazione dei principi costituzionali, a fronte di un'amministrazione che è sempre un po' in affanno nel seguire queste cose. La legge chiaramente pone delle possibilità, stabilisce delle regole innovative, consente di ottenere determinati risultati, non li può certo oggettivare; non può cambiare la realtà sociale ed economica, ma può solamente mettere in condizioni di favorirla. In questo quadro si trovano alcuni riferimenti. Quello inerente alla norma di attuazione della serie di tutele delle minoranze linguistiche, è un'innovazione marginale, nel senso che non è lo stravolgimento del decreto legislativo del 1992, ma costituisce un'ulteriore integrazione, un percorso di rafforzamento legato a un dato puntuale e significativo che è quello della carta di identità; per anni si è cercato di ottenere una definizione del documento di identità da parte dello Stato, che prendesse atto di questa specificità e di questo profilo, senza alcun risultato da parte dei ministeri competenti. La nuova iniziativa, che viene dall'On. Detomas, non riguarda la sola carta di identità, ma riprende in forma più pressante la questione degli atti di carattere generale, (tra cui le norme di legge) che devono avere una loro garanzia di conoscibilità in entrambe le lingue.

Per quanto concerne il progetto di una legge unica sulla tutela e sulla valorizzazione delle minoranze linguistiche, esiste la possibilità di arrivare, non solo in termini compilativi, ad una Carta delle minoranze che sintetizzi la legge provinciale, dove tutti i vari profili della tutela e della valorizzazione siano presenti. Oltre a ciò esistono alcune norme di legge provinciali, che stanno maturando anche se non formalmente approvate. Una di queste è quella della scuola, a cui è senz'altro opportuno dedicare una certa attenzione.

Riforma del "Sistema educativo di istruzione e formazione della Provincia di Trento".

La struttura del disegno di legge, che si chiama "Sistema educativo di istruzione e formazione in Provincia di Trento", è un approccio globale nel senso che l'obiettivo è quello di unire in un'unica legge ciò che oggi si trova disperso in una serie di leggi provinciali e statali (in molti casi si tratta di normative e stratificazione di normative).

Il settore dell'istruzione in Provincia di Trento ha avuto una dinamica fortissima: non molto tempo fa si è concluso formalmente il percorso di acquisizione delle competenze da parte dello Stato. Di fatto questa acquisizione è ancora in corso, nel senso che formalmente gli stipendi vengono pagati dalla Provincia, l'organizzazione è provinciale, ma non si può ancora dire che ci sia un sistema scolastico provinciale integrato nell'ambito del sistema scolastico e formativo nazionale. L'obiettivo a cui si tende con questo disegno di legge è proprio questo: mettere assieme tutto ciò che è istruzione e formazione (da qui l'etichetta di "sistema educativo") ed avere quindi un approccio generale all'interno del quale si cerca di sviluppare un sistema fondato sull'innovazione.

L'elemento più significativo, anche dal punto di vista della tutela delle minoranze, è quello della ricerca dei modi di cooperazione tra il sistema delle istituzioni scolastiche e le istituzioni locali. Le istituzioni scolastiche godono di una garanzia di autonomia, avendo personalità giuridica; questo si coniuga con l'esigenza di stabilire un rapporto dialettico collaborativo, proficuo e una sinergia, nel rispetto dei reciproci ruoli, con le istituzioni locali. Assume particolare importanza il ruolo stesso dell'istruzione e della formazione rispetto alla quale c'è una forte aspettativa, considerando anche le nostre tradizioni locali, dove il rapporto tra istruzione locale e istituzioni scolastiche è sempre stato molto forte e molto sentito. Questo approccio è di carattere sistematico, dove il sistema prevale come impostazione per tutto il disegno di legge. L'obiettivo è quello da un lato di costruire dei sistemi di rapporto che consentano alle istituzioni territoriali, alle comunità locali e alle istituzioni scolastiche di cooperare, interagire tra di loro, dall'altro di capitalizzare tutte quelle innovazioni e previsioni di carattere legislativo che nel tempo si sono stratificate – incluse quelle per i programmi scolastici – e tutte quelle disposizioni che sono state costruite a tutela delle minoranze linguistiche, passando attraverso la valorizzazione delle attività culturali.

Nel disegno di legge si trovano dei punti di riferimento di carattere generale, per esempio nell'ambito di applicazione viene dato particolare rilievo ai rapporti tra i soggetti e il sistema educativo provinciale, la comunità e le sue istituzioni; questo raccordo istituzionale viene subito messo in evidenza anche in ambito di applicazione (art. 1, lettera e).

Tra le finalità e gli obiettivi, ha un particolare rilievo la lettera e) dell'art. 2, in cui si propone di "migliorare l'insegnamento e l'apprendimento al fine di perseguire lo sviluppo umano, culturale, sociale e professionale degli studenti, in un'ottica di integrazione e relazione con gli altri e con la comunità, nel quadro dell'integrazione europea e della cooperazione internazionale, favorendo il pluralismo culturale e al libertà di insegnamento". Questo non è specifico delle minoranze linguistiche, ma è un elemento di base favorevole anche al loro sviluppo e alla precisazione di quelle che possono essere le forme di cooperazione volte a migliorare ed implementare la qualità delle forme di tutela, utilizzando un parametro generale che fa parte del sistema stesso. Nell'art. 3

vengono richiamate da una parte le norme dello Statuto e dall'altra la L. P. 4/99, che oggi rappresenta una sorta di "Carta dei diritti di tutela" delle minoranze linguistiche nel Trentino.

Con riferimento ai soggetti rappresentativi del territorio, l'art. 11 recita: "Gli enti locali e i soggetti che costituiscono espressione del mondo culturale, economico e sociale partecipano, secondo le modalità previste da questa legge, al sistema educativo provinciale, allo scopo di valorizzare il collegamento e l'integrazione delle istituzioni scolastiche e formative con il territorio stesso".

L'art. 13, comma 1, lettera f), precisa inoltre il riconoscimento delle peculiarità ambientali, sociali e produttive locali, con riferimento anche ai fabbisogni espressi dal contesto economico-sociale a livello provinciale, nonché con riferimento alle esigenze culturali delle minoranze linguistiche nella definizione della pluralità delle scelte didattiche e formative e della promozione di un sistema formativo coordinato. Sempre nello stesso articolo (comma 3) si dice che per questi fini la Provincia provvede attraverso gli Istituti comprensivi del primo ciclo di istruzione, istituzioni scolastiche e/o formative del secondo ciclo di istruzione, nonché Istituti comprensivi di scuole del primo e del secondo ciclo in territori omogenei con ridotte dimensioni demografiche o con la presenza di minoranze linguistiche; per il medesimo fine favorisce altresì la costituzione di servizi comuni a più istituzioni sia del primo che del secondo ciclo, entro ambiti territoriali idonei ad assicurare il più efficace impiego delle risorse umane, strumentali ed organizzative delle istituzioni scolastiche e formative. Anche nella nuova organizzazione degli organi scolastici a livello centrale, nell'ambito del Consiglio provinciale dell'istruzione e della formazione, l'approccio rispetto alle misure a favore della Comunità ladina trova una sua espressione di fondo in parte nello Statuto, in parte nella norma di attuazione che è stata costruita sulla tutela della popolazione ladina e successivamente espansa alla popolazione mòchena e a quella cimbra.

Per quanto riguarda gli aspetti specifici, lo Statuto delle istituzioni scolastiche non ha delle previsioni specifiche riguardo alle minoranze, ma propone che le istituzioni scolastiche presenti sul territorio dove ci sono le minoranze, abbiano particolare configurazione e strutturazione, sia a livello organizzativo che a livello di programmi scolastici.

Il Consorzio formativo scolastico comprende la previsione specifica, al comma 2, per la Valle di Fassa, dove le istituzioni scolastiche dei comuni (si dice) possono costituire un consorzio con il *Comun General de Fascia*. Questo non va inteso naturalmente come un'esclusione per i Mòcheni e i Cimbri. Il problema di queste procedure di consenso e di partecipazione al processo decisionale è anche quello che alla fine, oltre ad essere norme in sintonia con i principi generali, siano anche efficaci.

All'art. 38, si parla di "piano di studi provinciali". In particolare il comma 4 sancisce l'insegnamento obbligatorio della lingua e della cultura ladina, impartito dalla prima classe della scuola primaria e per tutta la scuola del primo ciclo in modo graduale e comunque in relazione alle risorse disponibili e alla disponibilità dei docenti qualificati. Naturalmente si pone anche qui il problema della questione della lingua mòchena e cimbra, che formalmente ha lo stesso peso e la stessa importanza, ma dal punto di vista operativo bisogna verificare se esiste effettivamente la possibilità di attuazione della normativa stessa e quindi delle capacità di organizzazione, secondo la disponibilità delle risorse umane, ecc.

Nella parte finale del progetto (art. 70), è stato inserito quello che già esiste nel sistema scolastico ladino, cioè il *Sorastant* della scuola ladina, che è nominato dalla Giunta provinciale. Il comma 9 dell'art. 70 ribadisce inoltre che nelle scuole elementari e medie con alunni residenti nei comuni mocheni e in quello cimbro, come individuati dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 592 del 1993, possono trovare applicazione, nei limiti stabiliti dalla Giunta provinciale, il comma 4, lettere b), c), e) e il comma 6 dello stesso articolo.

Su questa materia, che tratta di misure di carattere speciale, rivolte alla tutela delle minoranze linguistiche, sia a livello istituzionale, sia negli altri settori, si è ritenuto che valesse la pena riflettere con un po' più di attenzione. Poiché si sta progettando e lavorando per misure specifiche a tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche, si è cercato di essere un po' più audaci sotto il profilo della progettazione normativa, proprio perché (per il carattere necessariamente derogatorio di queste norme rispetto al quadro generale) si tratta di trovare delle forme e degli strumenti che, rispetto all'obiettivo perseguito e restando nei parametri costituzionali europei, consentano di fare dei passi avanti.

L'elemento essenziale è quello di riuscire a trovare la formula meglio rispondente in questa fase, sapendo che l'obiettivo principale si configura in un percorso che mira a far evolvere nel tempo le soluzioni che oggi vengono adottate. La riforma istituzionale stessa è la base per ridefinire i rapporti istituzionali, organizzativi, di potere tra i vari livelli istituzionali e tra questi ultimi e le comunità. In questo quadro rientrano anche le forme di tutela delle minoranze linguistiche, sapendo che dopo il primo passo ne dovrà seguire anche un altro, poiché quello che si andrà a prefigurare è un sistema in movimento, dove prevalgono gli obiettivi sostanziali rispetto al dato strutturale e le strutture tendono quindi a diventare più flessibili.

Riforma sulle attività culturali

L'approccio del disegno di legge sulle attività culturali è completamente diverso: è sostanzialmente un approccio che mira a definire semplicemente il sostrato generale, lasciando alle

discipline speciali tutto ciò che riguarda la specificità delle norme di tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche locali. Nel disegno di legge finora non ci sono misure specifiche, non perché siano state ignorate, ma semplicemente perché si è ritenuto di lasciare le norme già esistenti e tutte quelle leggi che dal 1975 ad oggi sono state introdotte a tutela delle minoranze. L'approccio è pertanto quello globale di fare il quadro generale di tutto ciò che è stato attuato fino ad oggi comprese le norme speciali di tutela. Le difficoltà inerenti alla legge generale sulla tutela delle minoranze nella Provincia di Trento potrebbero essere superate se si giungesse a considerare l'opportunità di avere una legge organica che raccolga in sé tutti i vari filoni, i vari profili di questa tutela un po' in tutti i settori, ad iniziare dalla lingua per poi passare agli organi delle istituzioni pubbliche, agli uffici pubblici, alla scuola, alla formazione, ecc., in modo tale da riuscire a comprendere tutto.

Intervento Fabio Chiocchetti (Istituto culturale ladino)

In riferimento ai diversi approcci nelle riforme esaminate, la diversità è solo apparente, poiché quando la riforma sul settore della cultura ha preso avvio, i rappresentanti degli Istituti sono stati convocati e c'è stato un primo accordo su che cosa questo disegno di legge avrebbe dovuto riguardare in materia di minoranze linguistiche. L'idea era che in quel provvedimento si trattasse in generale, mentre la materia che riguardava la cultura delle minoranze venisse trattata in un diverso e parallelo provvedimento complementare, che era quello annunciato dal programma di legislatura di Dellai.

È evidente che questo è il momento di colmare la lacuna, poiché – avendo di fronte un disegno di riforma della cultura che prelude già ad un disegno di riforma o di riorganizzazione delle normative in materia di minoranze linguistiche, avendo di fronte una riforma del settore scolastico e soprattutto la madre di tutte le riforme, quella istituzionale, che crea *ad hoc* uno strumento di promozione delle minoranze – si deve semplicemente chiudere il cerchio e completare il discorso. Perché la riforma istituzionale e la riforma della scuola hanno delle norme specifiche o prevedono già in qualche modo degli elementi che differenziano i territori e i comuni delle minoranze rispetto agli altri? E per converso, perché la riforma della cultura ne annuncia una che si occupi nello specifico di questi aspetti? Perché evidentemente c'è un dato di differenziazione. Portando l'esempio pratico: perché la comunità che si costituisce a nord di Moena deve avere delle prerogative diverse rispetto a quella che si costituisce a sud di Moena o al Passo Rolle? Perché c'è una minoranza linguistica. Perché nell'impianto della scuola trentina, la scuola in Val di Fassa deve avere delle prerogative diverse? Perché c'è una minoranza. Perché invece se c'è una scuola

musicale in Val di Fassa questa rientra nella casistica generale? Perché in quel caso il discorso linguistico o di minoranza non incide direttamente.

È chiaro che se questo insieme di provvedimenti attribuisce delle competenze in più, è perché queste istituzioni sono tenute a svolgere una determinata funzione che è prevista dall'ordinamento dello Stato. Allora a questo punto è opportuno puntare l'attenzione su alcuni problemi di carattere generale, perché da questi elementi dovrebbe risultare un armonico intervento in tutte queste tre leggi e in questa quarta annunciata, che definisca in maniera chiara quali rapporti si instaurano tra le diverse istanze che all'interno della Provincia si occupano e operano in favore delle minoranze.

Naturalmente in questa prima bozza della riforma della scuola, il semplice fatto di ricopiare diciamo pure le norme esistenti è un buon inizio per porre all'attenzione del legislatore un problema, ma non è ancora sufficiente. Rispetto a queste formulazioni è all'opera una commissione all'interno dell'Union autonomista ladina, che sta maturando una visione un pochino più avanzata, nel senso di proposte migliorative, per osare un po' di più, perché questo pare essere il momento propizio per definire ancora meglio le prerogative e le caratteristiche che la scuola ladina dovrebbe avere, rispetto anche all'attuale dettato normativo, che, come sappiamo, era solo un provvedimento anticipatore.

A questo punto proprio per le ampie competenze che vengono attribuite alle singole scuole, invece di definire semplicemente le funzioni del dirigente scolastico in Val di Fassa, (all'interno del cui articolo non si capisce che cosa ci faccia la minoranza mochena e quella cimbra) ci dovrebbe essere un capo in cui si definisce ancora meglio l'ordinamento scolastico speciale della Val di Fassa. All'interno di questo capo cadrebbe il *Sorastant*, ma cadrebbero anche altre funzioni che la legge attribuisce ad altri organi, quali ad esempio le funzioni di governo, di controllo e di indirizzo delegato dalla Provincia a quello che in Val di Fassa si chiamerà probabilmente *Comun general de Fascia*. In questo momento è fondamentale avere un raccordo, un lavoro che proceda in parallelo: non si può esprimere qualcosa nella riforma istituzionale e scriverne un'altra in quella della scuola; bisogna in qualche modo prevedere come andranno a concludersi questi due provvedimenti, in maniera che ci sia coerenza tra le due cose. Per esempio il comma che riguarda la facoltà del *Comun general de Fascia* di fare un consorzio, è già previsto per le altre comunità; che cosa si dice in particolare in più? Che cosa cambia? Esattamente nulla.

Ecco perché in ogni caso quando si interviene in questo tipo di proposte bisogna che ci sia conformità tra i principi formulati a livello generale e quelli a livello particolare, per la singola realtà. Ci sarà una differenziazione di strumentazione, perché se in Val di Fassa ci sono x comuni che formano una comunità e altrove non ci sono, è chiaro che questo è uno strumento in più che la

comunità ladina possiede e che va normato in maniera distinta. Per quanto riguarda i provvedimenti paralleli per i singoli Comuni o per i tre Comuni mocheni dovranno essere presi differenti accordi; non è comunque sbagliato considerare la Val di Fassa, (specialmente partendo dalla riforma istituzionale) come una realtà *sui generis*, proprio in virtù del fatto che questa minoranza forma una comunità, mentre le altre no. È già questa una forma di diversificazione.

Per quanto concerne la riforma istituzionale, tutti i territori avranno una comunità; qual è allora il dato che differenzia quella della Val di Fassa? Il fatto appunto che ci vive una minoranza linguistica. In questo tipo di provvedimento è bene che ci sia un raccordo forte con tutte le altre discipline, altrimenti si rischia di sormontare o di rendere poco trasparenti le informazioni. Quale potrebbe essere il modello che determina il suo contenuto? È sicuramente quello di disegnare un modello di evoluzione di competenze, così come la legge organica di riforma istituzionale, trasferisce, devolve ai Comuni e alle Comunità. Allora quali sono queste competenze che la Val di Fassa già non possiede? Per l'attività culturale, la riforma Cogo ne attribuisce già gran parte ai Comuni, sono quelle che riguardano una politica linguistica. Questa legge allora dovrebbe essere concepita come una legge organica di politica linguistica, in modo tale che, tutto ciò che non rientra nelle attuale organizzazione della Provincia rispetto ai suoi enti territoriali, sia concentrato o riassumibile all'interno di questo "concetto", che non riguarda solo "scrivere, pubblicare o fare vocabolari", ma dovrebbe occuparsi di tutte quelle norme che regolano l'uso della lingua all'interno degli uffici, della scuola, di tutti quei settori della società dove la lingua in qualche modo è attiva e all'interno dei quali essa va tutelata.

Questa legge di politica linguistica dovrebbe riassumere tutte le norme di questi anni, ponendo alcuni punti fermi, tra cui l'esercizio delle iniziative che riguardano la tutela delle minoranze da parte della Provincia e degli organi ad essa subordinati, comprese istituzioni, scuola, ecc. Laddove le cose funzionano già benissimo non occorrerebbe esercitare queste funzioni. L'*optimum* sarebbe non caricare di eccessive responsabilità le Comunità locali, ma permettere comunque che nel momento in cui queste comunità si sentono pronte ad esercitare determinate funzioni, possano farlo in maniera autonoma.

I due poli, quello locale e quello provinciale, devono comunque garantire la loro presenza, il loro impegno, anche in funzione del principio fondamentale, quello della verifica, quello del raggiungimento degli obiettivi, poiché, se delegando funzioni o attribuendo responsabilità, si ottiene un risultato contrario a quello a cui è finalizzata l'intera operazione, allora sarebbe forse il caso di considerare altre strade diverse, in modo che un provvedimento ben inteso a costituire degli strumenti nuovi non si trasformi in un danno. La Provincia non può rinunciare ad esercitare una funzione guida, di coordinamento, di indirizzo e di verifica rispetto alle iniziative e agli strumenti

che si mettono in campo e rispetto anche alle risorse. Se la Provincia devolve a certe azioni un consistente quantitativo di risorse è bene che si tuteli attraverso la verifica dei risultati ottenuti. Le comunità stesse dovrebbero responsabilizzarsi ed imparare ad utilizzare bene le risorse al fine di ottenere certi risultati.

L'ultima considerazione riguarda la trasformazione dell'Istituto ladino in ente funzionale del Comprensorio. Su questo c'è un ampio dibattito all'interno della popolazione ladina: non tutti sono d'accordo nell'immaginare che questa possa essere una soluzione vantaggiosa o che possa portare a dei miglioramenti, anzi potrebbe portare a degli svantaggi. La perplessità inoltre risiede nel fatto che normalmente si trasferiscono in sede locale quelle attività che vanno fatte funzionare meglio, non certo quelle che già funzionano di per sé. Sempre all'interno delle finalità che la minoranza si pone è quella di salvaguardare e valorizzare la propria specificità linguistica. Un altro principio che la legge organica dovrebbe garantire e rappresentare in maniera efficace è che ci sia una omogeneità rispetto alle altre minoranze del Trentino: non prendere pertanto provvedimenti per una minoranza che poi si trasformino in uno svantaggio per le altre due. Inoltre il Servizio per le minoranze, istituito dopo anni di battaglia, fondato sulla legge del 1999 (che è una delle conquiste più importanti delle minoranze), dovrebbe poter diventare il perno di una politica linguistica efficace, coordinata e avanzata rispetto agli orizzonti europei della tutela delle minoranze e non essere depotenziato e ridotto ad un ufficio che può un domani chiudere i battenti.

Intervento Fortunato Bernard (Sorasatant de la scola ladines)

A proposito della proposta di legge per la scuola, e in particolare con riferimento all'art. 70, non sembra portare nulla di più di quanto fu approvato in Consiglio Provinciale nel 2004. Una commissione locale ha operato per giungere ad una serie di osservazioni che si prefiggono di completare questo quadro normativo, ma di tale serie di proposte all'interno di questa legge non sembra esservi traccia. Le osservazioni costituiscono anche delle modifiche per certi aspetti, per cui varrebbe la pena riprenderle in mano e vedere in che modo queste proposte potrebbero essere inserite nel quadro normativo. L'auspicio è che l'attenzione sulle minoranze da parte dell'Università si traduca nei prossimi anni in qualcosa di concreto, poiché finora all'impostazione teorica non sempre è seguita quella pratica.

Rispetto alla norma attuale, l'art. 38 (della Riforma scolastica) sembra quasi una regressione, nel senso che non è stata affatto ribadita la Legge n. 4 del 1997, che si riferisce alla Val di Fassa ed è molto dettagliata per quanto riguarda la parte programmatica, didattica e valutativa.

Un'altra osservazione si riferisce al diritto di precedenza assoluta per quanto riguarda il personale docente, e in particolare non tanto l'assegnazione del posto ma i termini teorico-giuridici

generali. Le difficoltà principali riguardano da un lato la perdita del posto (che finora avviene per il docente con il punteggio inferiore), dall'altro l'orario effettivo di lavoro. Se il legislatore intende affrontare il tema della promozione e della valorizzazione della cultura e della lingua ladina ci sono questi aspetti molto importanti da regolamentare. Il docente che viene assunto con precedenza assoluta, sia con incarico a tempo determinato che di ruolo, non dovrebbe ottenere l'assunzione per garantire un posto, ma dovrebbe essere in grado di assolvere a un servizio previsto dalla legge.

Questa difficoltà, del carico eccessivo di lavoro, si esprime concretamente nel momento in cui vi è la necessità di trovare uno o più docenti disposti a soddisfare qualche attività in più, con un conseguente aumento di ore di lavoro. Il problema va inoltre posto in questi termini: il docente, che ha diritto alla precedenza assoluta, ha diritto al posto o ha il dovere di rispettare il servizio? Sono aspetti che in qualche modo andrebbero chiariti. Forse quando si considera la possibilità di puntare in alto e di osare di più, non si ha ben presente che poi in pratica si ha spesso a che fare con una quotidianità che è molto diversa dalla teoria. È importante ad esempio che ci sia qualche sorta di verifica: la scuola fassana compie una verifica annuale, almeno i parametri principali (matematica, italiano, tedesco e ladino) all'interno dei quali si riscontra un buon risultato. In certi settori, come ad esempio quello amministrativo, (rispetto alla situazione precedente) le persone che fanno l'esame di lingua ladina a fini amministrativi sono in leggero incremento, anche se questo si riscontra più tra le persone giovani che tra quelle meno giovani; ciò significa che la scuola raggiunge almeno alcuni obiettivi con il suo servizio.

Per quanto riguarda infine le competenze del *Comun general de Fascia*, occorrerà vedere quali competenze la Provincia assegna e quali deleghe i Comuni tendono ad assegnare. Per questo problema che riguarda anche le altre comunità, non solo la Val di Fassa, ci vorranno probabilmente diversi anni.

Intervento Luigi Nicolussi Castellan (Sindaco di Luserna)

È già molto significativo che la Provincia abbia preso in mano il discorso della rivisitazione delle normative e di far entrare nelle varie leggi quest'esigenza di tener conto delle specifiche necessità delle minoranze linguistiche. Partendo dalla proposta di legge quadro sulla scuola, questa sarebbe un'occasione per una valutazione molto più approfondita delle esigenze formative e scolastiche delle due minoranze germanofone, in quanto i ladini avendo iniziato ad operare in questo senso molto prima, possiedono già un corpo insegnante consolidato e sono parecchi passi più avanti rispetto alle altre due.

Nell'incontro con il Presidente per cercare di risolvere il problema della scuola elementare e dell'infanzia, si è rilevata la necessità di inserire una compensazione delle due istituzioni, in quanto

ad esempio per insegnare alla scuola materna la lingua cimbra, non si potrebbe allo stato attuale utilizzare un insegnante della scuola elementare. È chiaro che in una realtà piccola come quella cimbra non si può immaginare di avere un insegnante disposto ad insegnare solo per un paio di ore; bisognerebbe allora in questo senso prevedere delle norme a misura della realtà specifica.

Una visione a medio-lungo termine delle istituzioni scolastiche, prevede la proposta di “scuola paritaria”, con l’insegnamento del tedesco. Un collegamento infatti con la lingua tedesca può essere un forte incentivo per mantenere e consolidare la specificità linguistica cimbra.

Vanno inoltre previsti ed individuati degli strumenti per la formazione degli insegnanti, attraverso l’Università, con l’elaborazione ad esempio di materiale didattico, perchè allo stato attuale è quasi tutto basato sulla volontà degli insegnanti, che tra l’altro non hanno neppure quella garanzia di precedenza assoluta come avviene in Val di Fassa. Questo discorso delle scuole per la comunità cimbra è fondamentale.

Riguardo invece alla riforma istituzionale è senz’altro apprezzato il fatto che ci sia un occhio di riguardo per le minoranze. La proposta nel disegno di legge 104, era quella della rappresentanza dei comuni germanofoni a rotazione. Naturalmente sarebbe preferibile che ci fossero entrambe le comunità, visto che non si tratta di un organo legislativo come il Consiglio provinciale, ma di un organo sostanzialmente consultivo. Potrebbe avere senso quindi che tutte e tre le minoranze abbiano una loro rappresentanza anche in richiamo all’accordo di Parigi, dove c’era un riferimento alla consultazione degli abitanti di lingua tedesca della Provincia di Bolzano e anche delle comunità di minoranza della Provincia di Trento.

L’idea di due rappresentanti (uno per la comunità cimbra e uno per la comunità mochena) non solo appare accettabile e sensata, ma risolverebbe anche la questione della rotazione.

In termini di principio potrebbe essere interessante stabilire che in ogni caso queste comunità (che verrebbero ad essere sostanzialmente due) hanno l’obbligo di tutelare le specificità delle proprie caratteristiche culturali e linguistiche, come è stato inserito anche nella Legge Regionale n. 3.

Intervento Riccardo Zanoner (Vicepresidente UGLD)

Riguardo alla riforma istituzionale, è evidente la volontà politica della nostra Provincia di arrivare ad una ridefinizione dell’autonomia, riconoscendo maggiore autonomia alle comunità di valle e quindi alle periferie, che in questi anni lamentano di non essere state propriamente considerate al centro e di non aver potuto esercitare a pieno le prerogative che sono previste dall’autonomia.

In questo senso è apprezzabile la volontà dell'istituzione provinciale di andare incontro a queste esigenze e la volontà in qualche maniera di responsabilizzare e dare maggior libertà anche alle comunità periferiche, dando loro l'opportunità di essere presenti e coinvolte a gestire in maniera più diretta quella che è la nostra autonomia provinciale. In tutto questo appare inoltre la volontà di inserire un discorso particolare per le minoranze linguistiche, riconoscendo loro anche norme cosiddette derogatorie di favore. In questo quadro generale c'è comunque il rischio di una responsabilizzazione maggiore ed eccessiva, in qualche occasione, per comunità piccole come possono essere quelle delle minoranze linguistiche.

Sotto questo profilo un certo timore (che esprimeva Fabio Chiocchetti) può essere condiviso, cioè che queste comunità – trovandosi improvvisamente una responsabilità eccessiva – rischino di essere sommerse da tutta una serie di competenze e atti amministrativi che oggi come oggi vengono gestiti a livello provinciale. Questa riforma si propone innanzitutto di mettere in moto un processo nel quale è necessario comprendere che la Provincia ha degli obiettivi, rispetto ai quali le Comunità si dovranno gradualmente adeguare, al fine di arrivare al raggiungimento di tali obiettivi. All'interno di questo passaggio le minoranze linguistiche possono avere qualcosa in più, nel contempo bisogna dare anche una sorta di rete di protezione per fare in modo che questo “in più” non diventi ingestibile e soffocante per le comunità. In questo caso la Provincia deve farsi in qualche modo garante del buon funzionamento dell'amministrazione e quindi prevedere una serie di passaggi intermedi rispetto alla suddetta attribuzione di competenze e mansioni a carattere locale. Un ragionamento particolare va fatto per quanto riguarda il Servizio minoranze linguistiche, che è una struttura che la Provincia si è data (su proposta della Val di Fassa) e costituisce una grandissima risorsa a livello provinciale, perché proprio la Provincia, attraverso questa struttura ha deciso di dotarsi di un organismo con relative mansioni inerenti alle minoranze linguistiche. Questo passo è molto significativo in quanto in passato non c'era mai stata un'assunzione diretta di competenze e di mansioni per quanto concerne le minoranze.

Per ciò che concerne infine il discorso della verifica, per la nostra realtà provinciale è giunto ormai il momento non solo di proporre norme di tutela e di promozione delle minoranze linguistiche, ma anche di controllo e di verifica di ciò su cui queste norme vengono applicate, sulle conseguenze che possono avere e di effettuare inoltre delle valutazioni di merito sul senso di queste norme.

Intervento Fabio Chiocchetti (Istituto culturale ladino)

È comprensibilmente necessario che le deleghe (che saranno affidate alle comunità locali) non si rivelino una “ghettizzazione”, per cui la Provincia scarica la propria responsabilità e riduce il

patrimonio acquisito di tutela sul territorio delle minoranze linguistiche solamente ad un livello localistico, sminuendo la valenza e la portata delle minoranze stesse. Gli interventi e le previsioni a livello di normativa di cui si è parlato poc' anzi vanno attentamente bilanciati e graduati.

Va ribadita inoltre l'importanza della dimensione provinciale e sopranazionale, perché la minoranza ladina, se riuscirà a sopravvivere come minoranza linguistica, riuscirà a farlo solo tenendo conto della dimensione dolomitica, in virtù dei rapporti anche con i Grigioni, con il Friuli. È opportuna quindi una visione un po' più ampia, non solo locale, non solo provinciale ma anche addirittura nazionale e internazionale. Per una buona politica linguistica, gli aspetti della lingua, l'importanza della stampa (la Usc di Ladins, che ha sede a Ortisei), la radio-televisione ladina che ha sede a Bolzano (ed è una sede centrale e unitaria per tutti i ladini) sono tutti aspetti che devono essere tenuti in considerazione anche e soprattutto in questo riordino legislativo.

Dirigente del Servizio per la Promozione delle Minoranze Linguistiche Locali

Il discorso della cooperazione è estremamente importante. Credo vada fatta, da parte della Provincia, una riflessione sulla proposta del dottor Gianfranco Postal.

Una delle cose che la riforma istituzionale potrebbe anticipare, rinviando al testo complessivo di tutela delle minoranze, è riconoscere ai Comuni in cui vivono cittadini di minoranza una capacità propria di dialogare e aprirsi nell'ambito della cooperazione interregionale/transfrontaliera, che in parte esiste, ma in parte va sicuramente ampliata. Così come ad esempio il discorso della toponomastica: l'anno scorso la Provincia ha riconosciuto una capacità notevole ai Comuni di minoranza nell'ambito della definizione dei loro toponimi. Forse si potrebbe proporre che, in casi specifici di questo tipo, la competenza sia assoluta, sempre contando su una sussidiarietà che varia a seconda delle necessità e delle situazioni contingenti.

Intervento prof. Carlo Casonato (Università di Trento)

Per rispondere alla provocazione del professor Bernard, si può certamente fare meglio e in questi anni di sicuro l'Università si sta attivando. Qualcosa è stato fatto: alla Facoltà di Lettere ad esempio esiste un corso di filologia linguistica ladina dal 1985; sono vent'anni quindi che l'Università forma studenti dal punto di vista della filologia e della linguistica ladina con il supporto della Provincia. Ancora, la Facoltà di Giurisprudenza, senza supporto della Provincia, quindi contando su risorse finanziarie e umane proprie, da cinque anni ormai ha attivato un corso di diritto costituzionale comparato dei gruppi delle minoranze. Ci sono inoltre circa un centinaio di tesi di laurea nelle varie Facoltà sul tema delle minoranze, anche tesi di dottorato. Oltre a queste ci sono molte pubblicazioni dedicate alle minoranze.

Il paradosso è che il materiale che è stato prodotto è rimasto all'interno delle Facoltà. Il rapporto con la Provincia e spesso paradossalmente con le stesse comunità è mancato. Questo è uno degli aspetti su cui l'Università vuole puntare; tutte queste attività isolate, da sole sono importanti in sé, ma non costituiscono rete, non creano nessun collegamento tra Università e Comunità.

L'importante è organizzare adesso un'attività stabile che metta radici. È importante ad esempio il fatto di prevedere, nelle quattro Facoltà interessate a queste tematiche, l'istituzione di insegnamenti dedicati ai temi delle minoranze, non per volontà della singola facoltà o del singolo docente, ma strutturati con continuità che possano assicurare agli studenti interessati un certo percorso. Oltre a ciò si può iniziare a pensare all'istituzione di cattedre *ad hoc*, con tutte le difficoltà che possono derivare dal fatto che nel disegno di legge, il tema della formazione delle minoranze non è ancora stato trattato, nonostante si parli di "consultazione dei Fassani" per l'accordo di programma. L'Università infatti sta cercando, in collaborazione con la Provincia, di trovare degli strumenti per arrivare a garantire le risorse necessarie alla formazione continua su questo tema.

L'obiettivo ideale sarebbe quello di riuscire a consolidare questa attività di formazione, ad attivare un maggior collegamento tra le varie istituzioni e soprattutto a dare una certa organicità.

L'Università può offrire sicuramente un'apertura di carattere internazionale, di diritto comparato, di sociologia, di imprenditorialità delle minoranze. Qualcosa è stato fatto ed ora, se si vuole, c'è il tempo per radicare davvero l'attività di formazione, in un'ottica di maggior collaborazione.

Intervento professor Toniatti (Facoltà di Giurisprudenza)

Una prima doverosa considerazione tocca le numerose sollecitazioni e le aspettative che ancora una volta sono state palesate sul Testo Unico e sulla semplificazione del quadro normativo, parlando anche di sviluppo economico.

Bisogna tenere presente però che, in ampia misura, le nostre fonti legislative sono collocate in una "matriosca"; non possiamo dimenticare che oltre alla Costituzione e allo Statuto noi abbiamo anche le norme di attuazione. Una legge provinciale non può incorporare una norma di attuazione, la quale esiste e rimane. Ci sono poi leggi regionali. Per esempio la legge regionale in materia di autonomie e funzioni comunali, non solo richiama (art. 1, comma 2) i gruppi linguistici diversi (tra l'altro sorge anche un altro problema di interpretazione dei sostantivi e degli aggettivi, perché nello Statuto si parla di minoranze linguistiche, mentre nella legge regionale si parla di gruppi linguistici ed etnico culturali diversi), ma sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti allo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione. Questo articolo pone già il fondamento normativo dello sviluppo anche economico.

La seconda considerazione riguarda la dimensione interregionale e internazionale. Già oggi effettivamente i Comuni possono operare in questo senso e sono già state fatte alcune esperienze. Naturalmente la dimensione regionale deve essere assolutamente valorizzata, se necessario anche andando oltre le Università, pensando ad esempio all'Accademia europea delle minoranze. Forse varrebbe la pena capire se dal punto di vista tecnico possa essere interessante entrare in una serie di accorgimenti di questa legge per quanto riguarda le deroghe, l'esercizio associato, e così via, poiché attualmente forse c'è più preoccupazione che ansia di esercizio dell'autonomia.

Il timore è che questa legge diventi una manna per consulenti, nell'ambito dello sviluppo sociale, economico, infrastrutturale, ecc. Si potrebbe pensare allora che la Provincia dia degli scenari, delle situazioni ipotetiche, in cui i decisori locali delle minoranze si esercitano a decidere per il bene della propria comunità.

Intervento Gianfranco Postal (Dipartimento Affari Istituzionali)

L'articolo che si riferisce in particolare alle attività e ai compiti che rimangono in capo ai Comuni è un po' la chiave di volta di tutto l'impianto del disegno di legge. L'obiettivo che ci si pone è quello di implementare contemporaneamente il principio di solidarietà con quello di adeguatezza, con quello di differenziazione, ma anche con quello della collaborazione; in altri termini quello a cui si punta non è un sistema dove la Provincia fa le leggi e i Comuni fanno tutto il resto, ma è un sistema di poteri condivisi. Un numero di 223 Comuni da un lato è una grandissima ricchezza in termini di democrazia, ma dall'altro è un grosso problema sotto il profilo dell'efficacia delle loro azioni, nel senso che come decisori sono decisamente utili, come gestori sono assolutamente precari. Un paese di due-trecento abitanti non può riuscire ad esprimere capacità operative tali da coprire tutti i propri bisogni, esiste comunque un limite fisico, economico.

Rispetto a questo problema, l'idea è quella di creare un sistema in cui la Provincia non "scarica" semplicemente delle responsabilità ai Comuni abbandonandoli poi a se stessi. Il Comune è l'unico ente esponenziale con competenze generali (secondo l'evoluzione costituzionale), salvo quelle legate a motivi di fattibilità e di adeguatezza. È stata individuata una serie di materie nelle quali tendenzialmente il livello ottimale di esercizio delle funzioni è quello dei Comuni; è stato anche ribadito che, in determinate circostanze, i Comuni non esercitano queste funzioni da soli, ma in forma associata attraverso la Comunità. Alla Comunità verrà data una struttura tale per cui Comuni e Comunità non saranno in concorrenza tra loro ma collaboreranno. A loro volta Comuni e Comunità non saranno in concorrenza neppure con la Provincia, con la quale invece collaboreranno.

Inoltre la Provincia mantiene alcuni compiti (in materia amministrativa) anche nelle materie per le quali si prevede di norma il trasferimento delle funzioni, trasferimento che tra l'altro deve considerarsi irreversibile, non si tratta pertanto di una logica di delega ma proprio di riallocazione del sapere. Questo avviene non solo a livello di potestà legislativa, ma anche di potestà amministrativa, a livello di programmazione provinciale, di attività di indirizzo e di coordinamento. La differenza è che queste funzioni vengono esercitate dalla Provincia non più come prima, ma sulla base del principio della collaborazione, che consiste principalmente in due azioni: la prima nel rendere partecipi i Comuni nei processi decisionali a livello provinciale, attraverso il Consiglio delle autonomie, la seconda riguarda le decisioni concordate che rientrano nell'accordo di programma.

Nell'ottica del disegno di legge, nell'ambito del programma di sviluppo provinciale, la programmazione non viene più decisa esclusivamente a livello provinciale, ma si pone come frutto di un processo di confronto e di intesa. Un altro elemento importante è quello degli accordi di programma che si attuano in forma collaborativa. L'idea è che per una serie di attività i Comuni possano arrivare a gestire (in sintonia tra di loro, usando gli strumenti dell'Ordinamento regionale)

anche servizi che, al limite, coprono unitariamente tutto il territorio provinciale pur rimanendo servizi dei Comuni. Per contro la Provincia può assicurare determinati servizi provinciali che però si coniugano anche con attività lasciate in gestione ai Comuni.

Un esempio pratico può essere quello della distribuzione dell'energia elettrica. Come sistema provinciale, la Provincia di Trento sta cercando di ottenere tutta la distribuzione dell'energia elettrica. È chiaro che questo comporta dei problemi di soglia organizzativa, economica, di *know how*, di competenze professionali, scientifiche, per le quali addirittura il livello provinciale è insufficiente. Viceversa con questo non è necessario azzerare tutto, può darsi semplicemente che per alcune tipologie di servizi occorra andare oltre il livello provinciale.

Il servizio elettrico allora potrebbe configurarsi su più livelli: alcune attività, che comportano le progettazioni, i grandi impianti (a cui corrispondono grandi investimenti), non possono che essere unificate a livello provinciale, mentre altre attività possono essere decentrate a livello comunitario, altre ancora possono anche essere lasciate agli attuali gestori comunali. È chiaro che questi ultimi potranno gestire quelle attività che sono sopportabili in base al livello di capacità organizzativa, senza far esplodere i costi o abbassare la qualità del servizio. Il fatto che, per una determinata serie di materie, la titolarità delle competenze (e quindi delle funzioni amministrative) sia trasferita ai Comuni non deve essere così rigida da uguagliare tutte le altre realtà.

Il sistema ha un quadro generale, all'interno del quale si deve trovare una flessibilità tale che – in nome del principio della reale collaborazione e dell'adeguatezza, per garantire un esercizio adeguato a tutti, anche nelle zone più disagiate – si trovano soluzioni idonee, comprendendo anche i casi in cui l'ente titolare non riesca a gestire un determinato servizio, ma ha comunque la possibilità di colloquiare con chi prende le decisioni. La Giunta provinciale in questo caso non deciderà da sola. Questa è la logica, che vale anche per le minoranze linguistiche, con una specificità assoluta: un sistema riferito a tutto il territorio provinciale, a tutte le Comunità e a tutti i Comuni. All'interno di questa struttura ci sono delle specificità di tutela delle minoranze linguistiche: il sistema deve essere in grado di produrre dei processi decisionali *ad hoc* che non devono essere necessariamente condivisi con gli altri Comuni e con tutto il sistema delle autonomie locali, ma devono essere propri di quelle comunità che esprimono quella determinata esigenza.

Il tutto inserito in un parametro che è quello di stabilire di volta in volta quali siano le funzioni da trasferire, premettendo che il trasferimento non deve avvenire per forza in un unico momento e irreversibilmente sotto il profilo organizzativo. Del resto anche sotto il profilo formale e sostanziale è un processo graduale che viene realizzato sulla base di stati di avanzamento a loro volta concordati. Il trasferimento delle funzioni ai Comuni si traduce quindi in misure di carattere

organizzativo, finanziario, ecc., che sono progettate assieme con il sistema delle Autonomie locali e, per quanto riguarda specificatamente le minoranze linguistiche, sono progettate assieme alle minoranze stesse, in quanto espressione della loro specificità.

L'autonomia della Provincia, dei Comuni, delle istituzioni scolastiche, delle Comunità, ecc., non è un prerogativa propria dell'ente, ma è un patrimonio comune di tutta la popolazione. Patrimonio che i vari attori istituzionali cercano e trovano il modo di gestire, in un'ottica di massima sinergia tra tutti i soggetti.

Un tema importante è infine quello di valutare gli effetti delle proprie azioni, in termini di valutazione dei risultati e di capacità di correzione. Per le minoranze linguistiche il discorso si può affrontare in termini più agevoli, come valutazione delle politiche riguardanti la tutela e la valorizzazione delle stesse, in un logica di analisi e valutazione dei programmi al fine di migliorarli.